



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Allegato 2

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPERVISIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI DELL'AREA PROMOZIONE SOCIALE DEGLI ATS ASSOCIATI VIII, IX, X, XI, XII, XIII- SOGGETTO ATTUATORE ATS IX (MISURA M5 COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1) LINEA 1.1.4. "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI"
CUP I44H22000030001
CIG: 9722399975

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

SOMMARIO

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	3
2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO	4
3. CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO	4
4. DESTINATARI DEL SERVIZIO	5
5. FINALITA’ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO	5
6. CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO	7
7. PERSONALE	8
8. MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE	8
9. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI	9
10. ASSICURAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	10
11. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	10
12. CONTROLLI E PENALI	10
13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
14. RECESSO	12
15. REVISIONE DEI PREZZI	12
17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.	13
18. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.	14

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’UPS è il primo punto di accesso alla rete di servizi per la persona e le famiglie in tutte le aree di intervento. Poiché trattasi di Comuni a bassa intensità demografica molto spesso l’Assistente Sociale non è presente per l’intera settimana ma ha accessi programmati in ogni singolo Comune. All’operatrice viene richiesto di adempiere funzioni di informazioni, accoglienza e ascolto, orientamento, accompagnamento (presa in carico), servizio disbrigo pratiche ed erogazioni di alcune prestazioni di base, concordate con le Amministrazioni Comunali.

L’assistente sociale dell’UPS si trova ad esercitare la propria professione presso un’Amministrazione locale che non coincide con il proprio datore di lavoro in quanto l’UPS fa capo all’Ambito Territoriale Sociale di riferimento.

Considerata l’alta complessità che caratterizza il lavoro dell’assistente sociale che svolge la propria attività presso l’UPS sia in termini organizzativi che di presa in carico (dovendo fronteggiare quotidianamente situazioni riguardanti le diverse aree di intervento) la supervisione diventa un luogo dove poter condividere strumenti che garantiscono il benessere e ne preservino l’equilibrio sul piano emotivo e relazionale, tecnico e metodologico oltre che organizzativo e istituzionale.

Il presente affidamento ha come obiettivo l’accompagnamento alla riflessione e rivisitazione dell’azione professionale dell’operatore sociale attraverso il supporto alla globalità dell’intervento del professionista e la costruzione condivisa di conoscenze e competenze che mirino alla riduzione dello stress.

La supervisione degli assistenti sociali del gruppo Area Promozione Sociale verrà condotta da un supervisore della medesima professione, esperto nella presa in carico sociale dell’area di intervento di riferimento.

La supervisione prevede:

- Supervisione mono-professionale di gruppo
- Incontri di restituzione in plenaria
- Supervisione individuale

CPV Categoria “Servizi di Formazione – 80511000-9 “Servizi di formazione dei dipendenti”.

NUMERO LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	CIG	CPV
1	Servizio di supervisione - Area Promozione Sociale	9722399975	80511000-9

Tabella n.1- Oggetto dell’affidamento

Il supervisore con un proprio approccio tecnico-metodologico, sosterrà l'assistente sociale nell'elaborazione e nel collegamento tra teoria e prassi, nella relazione con la persona, con l'equipe multi-professionale, con l'organizzazione di appartenenza e con la rete, nel rispetto della propria autonomia e identità tecnico professionale.

Soggetto attuatore progettuale, tecnico e amministrativo per tutto quanto attiene il presente capitolato è l'ASP AMBITO 9.

Il supervisore sarà esterno all'organizzazione e la supervisione non si configura come controllo tecnico amministrativo

2. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il contratto avrà durata di 39 mesi presuntivamente dal 18.04.2023 al 30.06.2026 o comunque a decorrere dalla data di stipula del contratto o della data di effettivo avvio, se differente. Il contratto resta valido ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni previste.

Non sono previsti rinnovi contrattuali né opzioni fatta salva l'ipotesi di proroghe di progetto indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dalla Regione Marche a seguito dello stanziamento di ulteriori fondi in epoca successiva all'aggiudicazione dell'appalto per le medesime finalità. In tal caso l'ente si riserva di disporre proroghe di pari durata.

3. CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo massimo stimato del servizio oggetto della presente indagine di mercato ammonta ad € 50.792,00 nel quale si intendono inclusi tutti i costi necessari per la corretta esecuzione del servizio da parte dell'operatore economico (spese accessorie, costi di trasferta, eventuali costi di sicurezza, Iva compresa, se dovuta, etc.).

Nella quota oraria sono compresi i costi di programmazione, coordinamento, spostamenti per raggiungere i luoghi deputati ai percorsi formativi, dispositivi individuali di sicurezza eventualmente necessari allo svolgimento dell'attività, proposte migliorative, altri costi generali.

Descrizione servizio	Importo orario	Totale ore stimate	Importo totale stimate
Importo massimo supervisione di Gruppo mono-professionale	€134,77/ora omnicomprensivo	156	<u>€21.024,00</u>
Importo massimo supervisione individuale	€110,25/ora omnicomprensivo	270	<u>€29.768,00</u>

		426	<u>€50.792,00</u>

Il costo orario rispetta quanto indicato nel Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 che prevede l'oscillazione tra i 100€ 120€/ora e una quota forfettaria fissa pe l'organizzazione e gli adempimenti connessi a carico del supervisore di circa il 7% per ogni percorso.

Non sono previsti oneri relativi alla sicurezza da interferenza e pertanto non viene redatto il D.U.V.R.I in quanto trattasi di servizio di natura meramente intellettuale che non comporta rischi interferenziali e, perciò, escluso dall'obbligo come previsto dall'art. 26, comma 3-bis, D. LGS 81/2008.

L'affidamento sarà aggiudicato esclusivamente con valutazione del progetto tecnico sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 3 e relativa attribuzione di punteggi, non essendo previsto un ribasso sulla base di gara.

La partecipazione alla presente procedura è a rischio dell'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime; la progettualità formalizzata sarà invariabile e fissa indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità si dovesse verificare, facendosi carico di ogni relativo rischio. L'Aggiudicatario, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti per tutta la durata contrattuale.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Aggiudicatario nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

4. DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono tutti gli Assistenti sociali impegnati negli Uffici di Promozione Sociale degli Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Ancona aderenti al progetto Inter-ambito, per due gruppi di supervisione con un massimo di 15 professionisti a gruppo.

5. FINALITA' E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

L'obiettivo generale è la garanzia di un servizio sociale di qualità attraverso la messa a disposizione di strumenti che garantiscano il benessere dei professionisti, quali:

1. Rielaborazione e rafforzamento dell'esperienza professionale;
2. Consolidamento e valorizzazione delle competenze riflessive e ri-elaborative;
3. Elaborazione dei vissuti emotivi (favorire il riconoscimento e il controllo delle emozioni per ridurre lo stress e prevenire il rischio *burn out*);
4. Favorire un'adeguata gestione del ruolo finalizzata alla ricerca dell'equilibrio tra la vicinanza emotiva alla persona ed il giusto distacco che ne permette l'accompagnamento verso l'autonomia;
5. Ristrutturazione degli strumenti relazionali e comunicativi (facilitare processi comunicativi verso una comunicazione efficace);
6. Rafforzamento della capacità di lavorare in gruppo (luogo di riflessione e di rielaborazione dell'esperienza / luogo di condivisione metodologica);
7. Consolidamento e valorizzazione delle competenze di programmazione dell'intervento e condivisione di buone prassi.

La procedura è volta ad individuare operatori economici in grado di attuare il servizio i cui contenuti sono di seguito descritti.

Il tipo di ruolo svolto dall'assistente sociale, la natura dei servizi offerti e l'elevato numero di interventi complessi da gestire nella presa in carico che caratterizza la relazione d'aiuto, determinano la necessità per il professionista di trovare uno spazio per riflettere sull'agire professionale, sulle scelte, sulle strategie e meccanismi di difesa che quotidianamente vengono messi in atto più o meno consapevolmente.

La relazione d'aiuto non è solo "fare", ma anche "pensare" dando valore all'esperienza.

I costanti mutamenti della società introducono infatti un'ulteriore complessità: modificano gli assetti istituzionali, economici e sociali e determinano necessariamente l'insorgenza di nuovi bisogni e conseguentemente di nuove risposte da parte dei professionisti sociali.

Pertanto l'assistente sociale è chiamato ad applicare tutte le conoscenze e competenze del proprio sapere, "saper essere e saper fare", adattandosi ad una società in continua trasformazione dove il "saper divenire" assume un ruolo fondamentale.

Le situazioni di emergenza e di urgenza che l'assistente sociale si trova a dover affrontare, spesso non concedono tempi di riflessione ma inducono nella maggior parte dei casi, a volere o dover offrire una risposta immediata.

Questo aspetto del lavoro sociale sottopone l'operatore a situazioni di forte stress emotivo. L'ascolto empatico e l'esposizione ripetuta a situazioni anche di profondo disagio, espone gli operatori dedicati alla cura, all'innalzamento del loro livello di vulnerabilità personale e al rischio di sviluppare reazioni da stress traumatico.

Per evitare il *burn out* è importante fornire agli operatori non solo spazi di riflessione e confronto sui casi, ma anche luoghi di accoglienza ed elaborazione delle proprie emozioni per le molteplici situazioni che si trovano a dover gestire.

In tale ottica, la supervisione si caratterizza sia come processo di accompagnamento alla riflessione e rivisitazione dell'azione professionale, sia come processo di supporto alla

globalità dell'intervento attraverso la costruzione condivisa di conoscenze e competenze. Il percorso professionale richiede sostegno, accompagnamento e consolidamento dell'identità personale.

La supervisione di gruppo si viene a delineare quindi come uno strumento strategico in quanto, attraverso la prevenzione del *burn out* e il mantenimento del benessere psicofisico, garantisce il miglioramento dei meccanismi di risposta e di intervento dei singoli professionisti, del gruppo di lavoro e del Servizio.

Le esperienze di supervisione sono infatti uno specifico supporto per la qualità della pratica professionale all'interno dell'organizzazione e principale strumento a sostegno e rafforzamento del ruolo dell'assistente sociale e della qualità dei servizi presso il quale opera.

6. CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

La proposta progettuale dovrà essere articolata nelle seguenti tipologie di azioni e di attività:

- Supervisione mono-professionale di gruppo
- Incontri di restituzione in plenaria
- Supervisione individuale

La **supervisione** prevede per ciascuna annualità:

1. Un ciclo di incontri per un gruppo mono-professionale di massimo 15 Assistenti sociali;
2. Un incontro di restituzione rivolto agli assistenti sociali;
3. Supervisione individuale.

Approfondimento del punto 1 nella triennialità progettuale:

- n. 3 cicli di supervisione di gruppo con approfondimento pratico: gli incontri di supervisione di ciascun gruppo si realizzeranno con un incontro mensile di 4 ore (online) per sei mesi l'anno (**Allegato A, Tab.1**) per un totale di 36 incontri di supervisione per i due gruppi nei 3 anni - 48 ore annue / 144 ore totali.

Approfondimento del punto 2 nella triennialità progettuale:

- n. 1 ciclo di incontri volti alla restituzione degli elementi emersi durante la supervisione di gruppo con l'obiettivo di condividere gli strumenti tecnico-metodologici e organizzativi. Si realizzeranno con un incontro annuale della durata di 4 ore (in presenza) per tre annualità (**Allegato A, Tab.2**) per un totale di 4 ore annue/ 12 ore totali.

Approfondimento del punto 3 nella triennialità progettuale:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Il singolo professionista potrà usufruire di 3 ore annuali, per un totale di 9 ore nella triennalità di supervisione individuale da concordare direttamente con il supervisore e nella modalità on-line. |
|--|

7. PERSONALE

Il servizio di supervisione dovrà essere espletato da un professionista/i in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali (Sezione A o B);
- Essere in possesso di tutti i requisiti di legge per l'esercizio della professione;
- Aver maturato una comprovata esperienza nel lavoro sociale di almeno 5 anni;
- Aver concluso percorsi formativi per diventare supervisori di assistenti sociali;

Il supervisore dovrà inoltre dimostrare di possedere una capacità pedagogica e attitudine formativa.

Il supervisore deve appartenere, alla stessa area professionale dei supervisionati in modo da favorire il rafforzamento dell'identità professionale degli operatori in percorsi di riflessione sull'azione professionale come definito dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.

Il possesso dei requisiti di qualifica e di esperienza professionale di ciascun professionista deve risultare dal curriculum vitae (in formato europeo) individuale presentato come allegato alla manifestazione di interesse.

Il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati.

Il personale deve adottare una metodologia di lavoro disponibile ad un continuo scambio.

Nel caso in cui il professionista non potrà essere presente all'incontro messo a calendario, dovrà comunicarlo con almeno 7 giorni di preavviso (prima della data dell'incontro) e recuperarlo nel mese corrente o al massimo nel mese successivo.

L'Aggiudicatario si impegna ad impiegare per il servizio e per la durata del contratto il medesimo/i professionista/i, al fine di garantire una continuità nel percorso progettuale, fatta salva la possibilità di concordare eventuali modifiche con la stazione appaltante.

8. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Sono a carico dell'Aggiudicatario, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Sono incluse, a titolo indicativo e non esaustivo, le attività preliminari all'avvio del servizio comprendendo quindi, DPI, costi amministrativi, progettazione, redazione di report, rilevazione qualità, relazioni periodiche o altre eventuali reportistiche richieste espressamente dall'ASP.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese per recarsi presso le sedi in cui si svolge la formazione/supervisione in quanto già considerato nella base di gara.

L'aggiudicatario provvederà alla liquidazione solo a seguito di verifica della presentazione di tutti i giustificativi previsti per la rendicontazione delle spese sostenute.

Su ciascun documento di spesa e altra documentazione dovranno essere riportate le informazioni relative alla Fonte di Finanziamento (CUP e CIG) e le diciture relative alla fonte di finanziamento.

L'ASP si impegna a comunicare aggiornamenti e/o eventuali integrazioni rispetto alle Linee guida di Rendicontazione a cui sarà tenuto il fornitore.

9. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

L'ASP in relazione alle prestazioni oggetto delle presenti condizioni particolari del contratto, si impegna a corrispondere all'Aggiudicatario l'importo previsto per le ore effettivamente eseguite dal/i professionista/i, a seguito di fatture trimestrali.

L'affidamento si intende pertanto a misura.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e verranno pagate entro 60 giorni dal ricevimento previa verifica della corretta esecuzione della prestazione e invio di tutta la documentazione come indicato nel paragrafo precedente.

L'ASP potrà rivalersi sui pagamenti dei predetti corrispettivi mediante opportuna trattenuta, per ottenere la rifusione di eventuali pagamento di penali già contestate all'aggiudicatario dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e pertanto si impegna:

- a riportare il codice identificativo di gara (CUP e CIG) attribuito al servizio sulle fatture emesse;
- a comunicare all'ASP il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore, e il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto (**Allegato B**).

Il contenuto descrittivo delle fatture trimestrali dovranno essere preventivamente concordate con l'ASP sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministero

10. ASSICURAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto a predisporre idonea copertura assicurativa per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possano verificarsi sia nei riguardi del personale sia per effetto della sua attività, nei confronti dell'utenza e dei terzi in genere.

A tal fine si considera terzo lo stesso Ente appaltante. Il massimale assicurativo deve essere non inferiore a € 300.000, 00 per R.C. terzi e R.C. Dipendenti.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata dalla Ditta appaltatrice all'Ente appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto. Qualora la Ditta sia già in possesso di copertura RCT avente le suddette caratteristiche potrà essere consegnata apposita appendice a copertura dei rischi nascenti dall'appalto.

11. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, è vietata la cessione del contratto salvo quanto previsto nell'art.106, comma 1, lett. D e comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

Considerate le caratteristiche della prestazione e l'essenzialità e/o individualità dei soggetti esecutori, è fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio.

12. CONTROLLI E PENALI

L'ASP potrà effettuare controlli di esecuzione del servizio anche senza preavviso e l'ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento delle attività. L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge norme delle presenti condizioni contrattuali. Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'Aggiudicatario sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente (per ogni singolo evento):

- a) Euro 1.000,00 per comportamento scorretto o sconveniente, tale da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione dell'ASP. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla richiesta di sostituzione del personale interessato (con le medesime caratteristiche riportate nei punti 2.3 e 3.1 dei criteri di valutazione); qualora trattasi di operatore individuale il contratto verrà risolto;
- b) Euro 1.500,00 per ciascun mancato intervento messo a calendario non recuperato nel mese corrente o al massimo nel mese successivo;
- c) Euro 500,00 per ciascuna disdetta comunicata alla stazione appaltante con preavviso inferiore ai 7 giorni (prima della data dell'incontro) senza un giustificato motivo;
- d) 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo nella presentazione della documentazione di cui all'art. 47, comma 3-4, del D.L. 77/2021 come previste dal successivo art. 16;

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'ASP e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di rispondere entro 10 giorni presentando opportune controdeduzioni.

Le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di grave inadempienza è facoltà della Stazione Appaltante dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, riservandosi di agire per ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro operatore.

Per l'applicazione di quanto sopra riportato, la stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) più di cinque violazioni del servizio che comportano l'applicazione di penalità e sanzioni.
- c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente condizioni particolari, mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 10 delle presenti condizioni particolari e inosservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) violazione del divieto di subappalto e cessione del contratto a qualsiasi titolo;
- e) mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure previste dalle presenti condizioni particolari;
- f) violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati;
- g) comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno a terzi;

La risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione dell'addebito all'appaltatore che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro i quindici giorni successivi; acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni oppure scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, sarà possibile disporre la risoluzione. L'esecuzione in danno non esime la ditta inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto anche nel caso in cui si verificano i presupposti di cui all'art. 14 (Recesso).

14. RECESSO

È facoltà della stazione appaltante, ai sensi art.109 del D. LGS 50/2016, recedere dal contratto nel caso di soppressione totale o parziale del servizio, nel caso di riduzione dei servizi assicurati, o nel caso voglia organizzare direttamente il servizio, dandone comunicazione all'Impresa Aggiudicataria, a mezzo PEC e con preavviso di 30 giorni.

In tal caso alla stessa impresa sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del C.C. e all'art. 109 del D. LGS 50/2016, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto. Il servizio oggetto dell'appalto verrà svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'aggiudicatario.

15. REVISIONE DEI PREZZI

L'importo dell'affidamento rimane fisso e invariato per l'intera durata contrattuale.

16. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309].

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

L'affidamento del servizio comporterà per l'aggiudicatario la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l'intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell'esecuzione del servizio. L'affidatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare l'affidatario dovrà:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la "sicurezza del trattamento" come da articolo 32 del regolamento UE;
- d) rispettare le condizioni previste dal regolamento n. 2016/679, articolo 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub- responsabili del trattamento;
- e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, "tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione"; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da: l'articolo 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l'articolo 34 che prevede la comunicazione all'interessato della medesima violazione;
- g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l'ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione;

infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

18. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente contratto è competente a decidere il Tribunale di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Allegati:

- Allegato A-Tabella 1
- Allegato A-Tabella 2
- Allegato B